ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 22

Le unita' immobiliari costruite, risanate o ristrutturate ai sensi delle norme del presente titolo e non restituite ai precedenti proprietari, nonche' quelle restituite o sulle quali e' stato esercitato il diritto di prelazione nel caso in cui rispettivamente i proprietari o i cessionari abbiano assunto l'impegno di cui al secondo comma dell'art. 18, sono assegnate in locazione secondo una graduatoria formata da una commissione composta:

1) dal presidente del tribunale di Ancona o da un magistrato da lui delegato, che la presiede;

2) da tre rappresentanti della regione Marche;

3) dal sindaco di Ancona o da un suo delegato;

4) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

5) dal presidente dell'I.A.C.P. di Ancona o da un suo delegato;

5-bis) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato.

6) da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori designati unitariamente dalle tre confederazioni piu' rappresentative. I criteri per l'assegnazione, previa la determinazione da parte dell'ufficio tecnico erariale dei relativi canoni di locazione, sono stabiliti dalla regione Marche, sentito il comune, tenuto conto dell'opportunita' di favorire la permanenza nel centro storico di coloro che vi abitavano o svolgevano attivita' prima dell'evento sismico.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-22/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it